

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 33872 Anno 2022**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA**

**Relatore: ABETE LUIGI**

**Data pubblicazione: 17/11/2022**

### ORDINANZA

sul ricorso n. 402 - 2018 R.G. proposto da:

PANCONI SILVESTRO - c.f. PNCSVS67A01F023B - PANCONI STEFANO - c.f. PNCSFN73H24B832L - RICCI MARIA PAOLA - c.f. RCCMPL41M62F023R - (*eredi di Giovanni Panconi*), elettivamente domiciliati in Roma, al viale Mazzini, n. 6, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Dionisio che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Guido Mussi ed all'avvocato Roberto Pagliuca li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTI

contro

GROS EFFE QUATTRO F.4 dei F.lli Panconi s.n.c. - p.i.v.a. 00060650454 - in persona del legale rappresentante Emanuele Panconi, PANCONI EMANUELE (*in proprio*) - c.f. PNCMNL42L14F023A - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso dell'avvocato professor Raffaele Manfredi nonché in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'avvocato professor Laura Buffoni; elettivamente domiciliati in



Roma, alla via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell'avvocato Marzia Rositani.

CONTRORICORRENTI

e

PANCONI MARIA GIOVANNA, PANCONI SILVIA, PANCONI FERDINANDO FRANCO e PANCONI ALESSANDRA (*eredi di Fortunato Panconi*).

INTIMATI

e

PANCONI MARIO e BARSOTTINI LUCA (*in persona del legale rappresentante Angelo Barsottini*) (*eredi di Franco Panconi*).

INTIMATI

avverso la sentenza n. 1115 dei 21.6/14.9.2017 della Corte d'Appello di Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete,

### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in data 28.6.1995 la "Gros Effe Quattro F.4 dei F.lli Panconi" s.n.c., in persona dei soci Emanuele e Fortunato Panconi, avente quali soci per pari quote ed amministratori i fratelli Giovanni, Franco, Emanuele e Fortunato Panconi, adiva il Tribunale di Massa.

Esponneva che l'art. 7 del contratto di società, prefigurante il divieto di distribuzione di utili non risultanti da bilancio regolarmente approvato, era stato abrogato "*per facta concludentia*"; che invero era invalsa la prassi per cui ciascun socio prelevava dalle casse sociali somme in "conto utili" pur in assenza di apposita delibera.



Esponneva che i soci Giovanni e Franco Panconi avevano a tale titolo prelevato somme in eccesso in violazione della parità di trattamento tra i soci.

Chiedeva al Tribunale di Massa farsi ordine ai soci Giovanni e Franco Panconi di versare nelle casse sociali le somme, rispettivamente, di lire 633.000.000 e di lire 885.000.000 illegittimamente prelevate.

**2.** Espletata la c.t.u., il tribunale, con provvedimento in data 12.1.1996, faceva ordine a Giovanni e Franco Panconi di far luogo alla restituzione, rispettivamente, degli importi di lire 703.612.398 e di lire 899.779.936.

**3.** Con atto notificato in data 2.2.1996 la "Gros Effe Quattro F.4 dei F.lli Panconi" s.n.c., in persona dei soci Emanuele e Fortunato Panconi, nonché, personalmente, i soci Emanuele Panconi e Fortunato Panconi citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Massa i soci Giovanni e Franco Panconi.

Chiedevano, tra l'altro, condannare i soci Giovanni e Franco Panconi all'immediato versamento nelle casse sociali delle somme, rispettivamente, di lire 703.612.398 e di lire 899.779.936, oltre interessi legali.

**4.** Resisteva Giovanni Panconi.

Deduceva, tra l'altro, che tutti i soci avrebbero dovuto restituire i prelievi effettuati in "conto utili".

**5.** Interveniva la "Gros Effe Quattro F.4 dei F.lli Panconi" s.n.c., in persona del socio Giovanni Panconi.

Aderiva alle conclusioni formulate da Giovanni Panconi e quindi chiedeva che tutti i soci, dunque pur Emanuele e Fortunato Panconi, fossero condannati a restituire le somme prelevate in assenza di deliberazione assembleare.

**6.** Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 279/2008 il Tribunale di Massa – per quel che qui rileva - accoglieva la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava Giovanni Panconi a restituire alla



"Gros Effe Quattro F.4" s.n.c. la somma di lire 413.612.398 nonché condannava Mario Panconi ed il minore Luca Barsottini (*quest'ultimo in persona del legale rappresentante Angelo Barsottini*), entrambi quali eredi di Franco Panconi, a restituire (*in proporzione alle rispettive quote ereditarie*) alla "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c. la somma di lire 899.779.936, con interessi legali, per l'uno e l'altro importo, dal dì dei prelevamenti eccedenti la "*par condicio*" tra i soci al saldo.

**7.** Avverso tale sentenza proponeva appello Giovanni Panconi, in proprio e quale legale rappresentante della "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c.

Resistevano Emanuele Panconi, in proprio e quale legale rappresentante della "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c., nonché, quali eredi di Fortunato Panconi, Maria Giovanna, Silvia, Alessandra e Ferdinando Franco Panconi, quest'ultimo altresì quale legale rappresentante della "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c.

Si costituiva Mario Panconi, quale erede di Franco Panconi.

Veniva dichiarato contumace Luca Barsottini, in persona del legale rappresentante Angelo Barsottini, erede di Franco Panconi.

**8.** Si costituivano, a seguito della morte di Giovanni Panconi, gli eredi Maria Paola Ricci nonché Stefano e Silvestro Panconi.

**9.** Con sentenza n. 1115/2017 la Corte d'Appello di Genova – per quel che qui rileva – rigettava l'appello proposto da Giovanni Panconi, in proprio e quale legale rappresentante della "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c.

Evidenziava la corte in ordine al secondo motivo dell'appello principale che le parti in lite né avevano contestato che nel corso degli anni i soci avessero prelevato somme in "acconto utili" senza l'approvazione del rendiconto né avevano sollevato questioni a mente dell'art. 2303 cod. civ., cosicché, nonostante gli esiti della c.t.u., ossia nonostante il riscontro operato dall'ausiliario circa l'eccedenza delle somme prelevate dai soci rispetto agli utili



realmente conseguiti dalla s.n.c. negli anni compresi tra 1990 ed il 1994, doveva reputarsi che si fosse formato il giudicato sul fatto che gli importi prelevati costituivano utili "distribuibili" tra i soci.

Evidenziava la corte in ordine al terzo motivo dell'appello principale - con cui si era addotto che il tribunale aveva condannato Giovanni Panconi a restituire la somma di lire 413.612.398 (*al netto dell'importo di lire 290.000.000, pari al compenso di amministratore che il medesimo Giovanni Panconi non aveva riscosso*) e però non aveva provveduto a compensare l'importo di lire 413.612.398 con gli utili maturati e non prelevati dai soci, tra cui lo stesso Giovanni Panconi, a decorrere dal 1995 - che, pur trattandosi di compensazione "impropria", siccome concernente crediti traenti titolo dal medesimo rapporto dedotto in lite, come tale neppure postulante la formulazione di apposita eccezione, nondimeno in primo grado siffatta compensazione era stata richiesta da Giovanni Panconi per la prima volta all'udienza del 14.11.2002, "poco prima di rassegnare le proprie conclusioni" (*così sentenza d'appello, pag. 20*).

**10.** Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Maria Paola Ricci, Stefano Panconi e Silvestro Panconi, quali eredi di Giovanni Panconi; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Emanuele Panconi, in proprio e quale legale rappresentante della "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c., ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

Maria Giovanna Panconi, Silvia Panconi, Alessandra Panconi e Ferdinando Franco Panconi, quali eredi di Fortunato Panconi, non hanno svolto difese.

Del pari non hanno svolto difese gli eredi di Franco Panconi, ovvero Mario Panconi e Luca Barsottini (*in persona del legale rappresentante Angelo Barsottini*).



**11.** I ricorrenti hanno depositato memoria.

I controricorrenti parimenti hanno depositato memoria.

**12.** Con il **primo motivo** i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (*corrispondenza tra chiesto e pronunciato*); la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. (*giudicato parziale su di un punto della decisione di primo grado*); l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che il tribunale aveva ritenuto che Giovanni Panconi avesse ritualmente proposto domanda di compensazione tra la somma dovuta con riferimento al dì di notifica della citazione ed i crediti maturati in corso di causa.

Deducono che in appello le affermazioni del primo giudice non sono state, *in parte qua*, censurate, sicché, in virtù della prestata acquiescenza, si è formato il giudicato in ordine al diritto di compensare il debito restitutorio del loro dante causa con il credito dal loro dante causa vantato agli utili maturati in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento cautelare.

Deducono che al riguardo la corte d'appello ha *in toto* omesso di pronunciarsi.

**13. Il primo motivo di ricorso va rigettato.**

**14.** Non si configurano né la denunciata omissione di pronuncia né la denunciata violazione del "giudicato".

**15.** *In parte qua*, la Corte di Genova si è di certo pronunciata, in particolare alla stregua dei passaggi motivazionali surriferiti, mediante i quali, a reiezione del terzo motivo del gravame principale, ha ulteriormente affermato che l'eccezione di compensazione "impropria" era stata formata da Giovanni Panconi all'udienza del 14.11.2002, nondimeno tardivamente, allorché nel



regime delle preclusioni antecedente alla "novella" del 2005 il "*thema decidendum*" si era già definito.

**16.** È da disconoscere che si sia formato "giudicato" "su di un punto della decisione di primo grado" (*così ricorso, pagg. 24 - 25*), sì che possa postularsene la violazione.

Il Tribunale di Massa aveva, in primo grado, reputato che fosse destituita di fondamento l'eccezione sollevata da Giovanni Panconi di compensazione delle somme dovute con quelle a lui spettanti a titolo di utili esigibili a far tempo dal dì dell'ordinanza cautelare del 12.1.1996, siccome con la medesima ordinanza si era fatto espresso divieto ai soci di prelevare "somme di qualsiasi entità senza il consenso scritto di tutti gli altri soci" e siccome tale consenso nella specie non vi era stato (*cf. ricorso, pag. 14*).

Sovviene in proposito l'insegnamento di questo Giudice a tenor del quale una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale (*ovvero, come nella specie, di un'eccezione*), rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda (*ovvero, come nella specie, dell'eccezione*), destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata; cosicché, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda (*ovvero, come nella specie, dell'eccezione*) (*cf. Cass. 20.4.2020, n. 791, ove si aggiunge che l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo"*). *Cfr., altresì, Cass. sez. un. 20.3.2019, n. 7925, secondo cui la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato*



*implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio).*

**17.** Non è pertinente la denuncia di "omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti" altresì veicolata, in rubrica, dal mezzo in disamina.

Alla stregua delle censure veicolate mercè il complessivo tenore del motivo in esame si versa sul terreno di presunti errori di diritto.

Viceversa, l' "omesso esame circa un fatto decisivo" afferisce al giudizio "di fatto". Del resto, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (*cf. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054*).

**18.** Con il **secondo motivo** i ricorrenti denunciano la motivazione illogica e contraddittoria; la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.

Deducono innanzitutto che la corte d'appello del tutto contraddittoriamente ha, per un verso, affermato che la compensazione "impropria" non postula la formulazione di un'espressa eccezione o domanda riconvenzionale in tal senso, siccome il giudice può rilevarla d'ufficio; ha, per altro verso, affermato che la compensazione con gli utili maturati negli anni compresi tra il 1995 ed il 31.12.1999 è stata invocata tardivamente.

Deducono inoltre che non è dato comprendere se la corte di merito ha denegato la compensazione "impropria" siccome non è stata invocata *ab initio* ovvero siccome gli utili maturati dopo il 1995 non sarebbero stati adeguatamente documentati.





**19.** Con il **terzo motivo** i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Deducono che la corte d'appello del tutto contraddittoriamente ha, da un lato, ascritto al principale appellante la mancata dimostrazione degli utili prodottisi in corso di causa; ha, dall'altro, reputato preclusa qualsivoglia indagine volta a dimostrare la produzione di utili successivamente al 19.10.1996, di scadenza del termine ex art. 183 cod. proc. civ.

**20.** Con il **quarto motivo** i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 669 *bis* e ss. cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 cod. proc. civ.; la violazione dei principi generali in tema di prova e di consulenza tecnica.

Deducono che la corte d'appello avrebbe dovuto opinare per l'ammissibilità della compensazione "impropria".

Deducono segnatamente che la corte distrettuale avrebbe dovuto disporre una nuova c.t.u., onde acclarare l'ammontare degli utili prodottisi a vantaggio dei soci e verificare se fosse stata rispettata la regola della paritetica distribuzione di cui all'art. 8 del contratto sociale.

Deducono che, se la corte territoriale avesse disposto nuova c.t.u., avrebbe accertato che il loro dante causa, Giovanni Panconi, aveva fatto luogo all'integrale restituzione delle somme percepite in eccedenza "già nell'esercizio 2002 ossia con l'accreditamento di parte dell'utile di esercizio 2001" (*così ricorso, pag. 33*).

**21.** I rilievi postulati dalla delibazione del **secondo**, del **terzo** e del **quarto motivo di ricorso**, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il



che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, **sono** destituiti di fondamento e **da respingere**.

**22.** Si è al cospetto – si premette - della denuncia di “*errores in procedendo*”.

Cosicché – con precipuo riferimento al secondo motivo - non rilevano presunti vizi motivazionali (*cf. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944, secondo cui, in materia di vizi “in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto*).

Ciò tanto più ché – con riferimento, ben vero, al giudizio di “fatto” - nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi, estranea al caso *de quo*, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (*cf. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928*).

**23.** Si ammetta pure, così come ha reputato la Corte di Genova, che, con riferimento alla compensazione tra l’importo di lire 413.612.398 e gli utili maturati e non prelevati, in particolare dal socio Giovanni Panconi, a far data dal 1995, viene in rilievo un’ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, giacché concernente crediti traenti titolo dal medesimo rapporto dedotto in lite.

Ebbene, senza dubbio, in ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di



domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass. 13.8.2015, n. 16800).

E nondimeno questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che all'accertamento delle reciproche partite di dare e avere il giudice può procedere d'ufficio, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, in quanto diversamente si verificherebbe un - non consentito - ampliamento del "*thema decidendum*" (cfr. Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469; Cass. sez. lav. 12.5.2006, n. 11030).

D'altra parte, è vero che le eccezioni in senso lato, e dunque la compensazione "impropria", sono proponibili per la prima volta anche in grado di appello e sono in grado d'appello rilevabili d'ufficio.

E nondimeno lo sono a condizione che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. (ord.) 6.12.2018, n. 31638; cfr. in motivazione Cass. (ord.) 15.12.2020, n. 28469, ove in motivazione si legge testualmente: "*né, del resto, può rilevare il fatto che tale eccezione [ovvero l'eccezione di compensazione "impropria"] sia, come detto, rilevabile d'ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, (anche) dal giudice d'appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 31638 del 2018)*").

**24.** Ebbene, le enunciate indicazioni giurisprudenziali non possono che indurre ai rilievi che seguono.



**25.** In primo luogo, allorché ha respinto il terzo motivo dell'appello principale, la Corte genovese in maniera inappuntabile ha dato atto della tardiva allegazione, in prime cure, dei fatti sostanzianti la compensazione "impropria", siccome allegati, appunto, per la prima volta all'udienza del 14.11.2002, allorquando il "*thema decidendum*" si era già definito con il decorso del termine di cui all'art. 183, 5° co., cod. proc. civ. (*nella formulazione applicabile ratione temporis*), sicché non aveva valenza la circostanza che con la relazione di c.t.u. in data 26.5.2000 l'ausiliario, il dottor Ussi, avesse "accertato" il *quantum* degli utili che la s.n.c. aveva prodotto negli anni compresi tra il 1995 ed il 31.12.1999.

In tal guisa, evidentemente, per nulla si configura il profilo di contraddizione che i ricorrenti hanno inteso, innanzitutto, denunciare con il secondo mezzo.

**26.** In secondo luogo, la corte d'appello ha, sì, dato atto che Giovanni Panconi con il terzo "articolato e assai poco lineare motivo di impugnazione" (*così sentenza d'appello, pag. 18*), mercé il riferimento alla consulenza tecnica del dottor Bertilorenzi (*cfr. sentenza d'appello, pagg. 19 - 20*) aveva chiesto in appello - aveva dunque allegato in appello - la compensazione ("*impropria*") con gli utili maturati dopo il 1995.

E tuttavia il riscontro della produzione di utili per il periodo compreso tra il 1995 ed il 31.12.1999 è stato operato, in primo grado, dal consulente tecnico d'ufficio, dottor Ussi, con la relazione datata 26.5.2000 (*cfr. sentenza d'appello, pag. 21*), non solo ben oltre la definizione del "*thema decidendum*" ma evidentemente pur dopo la definizione del "*thema probandum*" (*cfr. Cass. 10.9.2013, n. 20695, secondo cui è consentito al giudice fare ricorso alla c.t.u. per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente), purché la parte, entro i termini di decadenza propri*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda).

**27.** D'altra parte, è vero che le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (*cf. Cass. sez. un. 1.2.2022, n. 3086*).

E tuttavia – pur a prescindere, nella specie, dai limiti delle indagini affidate al c.t.u. e dall'osservanza del contraddittorio delle parti - la Corte di Genova ha, comunque, denegato nel merito la compensazione "impropria".

**28.** La Corte genovese invero ha puntualizzato che gli accertamenti peritali invocati da Giovanni Panconi avevano carattere esplorativo siccome non supportati da documentazione adeguata (*cf. sentenza d'appello, pag. 22*).

Ed ha soggiunto che la "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c. non risultava estinta e non vi era prova alcuna che, quantomeno sino al decesso di Giovanni Panconi (*decesso di certo avvenuto in epoca successiva al 26.5.2000, di della relazione del dottor Ussi*), la s.n.c. avesse prodotto utili distribuibili ai soci, sicché non era da escludere che, viceversa, la collettiva avesse prodotto "perdite da ripianare, con conseguente eventuale debito dei vari soci verso la società Gros, fra i quali Panconi Giovanni" (*così sentenza d'appello, pag. 22*).



D'altronde, al cospetto del riscontro e nonostante il riscontro operato dal dottor Ussi con la relazione datata 26.5.2000 – nel contesto di una situazione economica che, anche a giudizio dei ricorrenti in questa sede, “era da considerarsi <in fieri>” (*così memoria dei ricorrenti, pag. 2*) - Giovanni Panconi aveva invocato all'udienza in prime cure del 14.11.2002 “il rinnovo delle operazioni peritali, instando affinché si accertasse (fra l'altro) <se gli importi ... prelevati dal socio amministratore Panconi Giovanni ... consistano in utili già maturati...>” (*così sentenza d'appello, pag. 20. Al riguardo cfr., altresì, le conclusioni rassegnate, in primo grado, all'udienza del 14.11.2002, da Giovanni Panconi, come riprodotte in ricorso, alle pagg. 6 - 7*).

**29.** Innegabilmente, dunque, alla stregua dei summenzionati passaggi motivazionali la corte d'appello ha disconosciuto qualsivoglia valenza pur al riscontro – “*in fieri*” - della produzione di utili cui, limitatamente al periodo compreso tra il 1995 ed il 31.12.1999, il consulente d'ufficio, dottor Ussi, aveva fatto luogo con la consulenza in data 26.5.2000.

E, ben vero, si tratta di affermazioni che sostanziano un giudizio, anche “in fatto”, congruo ed ineccepibile.

Congruo, siccome immune da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Ineccepibile, siccome, ancorché implicitamente, vi è sotteso il disposto del 2° co. dell'art. 2303 cod. civ. (“*se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente*”).



Ineccepibile, altresì, siccome, in relazione agli esiti della relazione di consulenza in data 26.5.2000, il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dall'ausiliario d'ufficio in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (*cf. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880; Cass. (ord.) 11.1.2021, n. 100, secondo cui il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cosiddetta percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi - così come è indubitabilmente avvenuto nella specie - in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del c.t.u.*).

Ineccepibile, inoltre, siccome la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (*e non una prova vera e propria*) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può, per giunta, anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice del merito (*cf. Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326*).

Invano, dunque, i ricorrenti si dolgono, con il quarto mezzo, della mancata nomina di un ausiliario d'ufficio, perché facesse luogo a nuova consulenza (*cf. ricorso, pag. 32*).

Invano, dunque, i ricorrenti prospettano che "il mancato accoglimento della richiesta di effettuare aggiornamenti peritali risulterebbe incomprensibile e,



comunque, in palese violazione dei principi in ordine all'onere della prova ed al diritto di difesa di parte convenuta" (*così memoria dei ricorrenti, pag. 3*).

**30.** Nel solco dei rilievi dapprima riferiti ulteriormente si reputa quanto segue.

Innanzitutto (*in ordine alla seconda doglianza veicolata dal secondo motivo*), senza dubbio alcuno la compensazione "impropria" è stata denegata in dipendenza della tardiva allegazione, in prime cure, dei fatti concorrenti a sostanziarla, in seconde cure, in ogni caso, nel merito, sia sulla scorta dell'ineccepibile e congruo diniego di qualsivoglia valenza agli esiti della c.t.u. in data 26.5.2000, sia sulla scorta dell'ineccepibile e congruo diniego di rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica.

Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che è stata negata qualsivoglia indagine volta a dar ragione della produzione di utili successivamente al 19.10.1996, di scadenza del termine ex art. 183 cod. proc. civ. (*cf. ricorso, pag. 30*).

Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che gli utili opposti in compensazione sono relativi ad annualità successive alla scadenza del termine ex art. 183 cod. proc. civ., sicché il loro riscontro non poteva che avvenire in corso di causa (*cf. ricorso, pag. 30*).

Invano, quindi, i ricorrenti adducono, con il terzo motivo, che degli utili opposti in compensazione la corte distrettuale non poteva non tener conto al momento della decisione anche al fine di evitare l'inutile proliferazione dei giudizi (*cf. ricorso, pag. 31*).

**31.** Ben vero, la sentenza di secondo grado assorbe e sostituisce quella resa in primo grado, ancorché si limiti a confermarla (*cf. Cass. 7.6.2002, n. 8265*).





Cosicché i passaggi motivazionali fondanti, *in parte qua*, il *dictum* della corte d'appello sostituiscono il rilievo del tribunale secondo cui l'eccezione di compensazione era destituita di fondamento, siccome con l'ordinanza cautelare del 12.1.1996 si era fatto espresso divieto ai soci di prelevare "somme di qualsiasi entità senza il consenso scritto di tutti gli altri soci" e siccome tale consenso nella specie non vi era stato.

Invano, perciò, i ricorrenti prefigurano – con il quarto mezzo – che la corte di merito avrebbe dovuto prendere atto che l'ordinanza cautelare del 12.1.1996 aveva perduto qualsivoglia efficacia a seguito ed in virtù della pronuncia della sentenza di prime cure, per nulla contemplante siffatta "inibizione" (*cfr. ricorso, pag. 32*).

**32.** In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti, eredi di Giovanni Panconi, vanno condannati a rimborsare le spese del presente giudizio alla "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c. e ad Emanuele Panconi.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Maria Giovanna Panconi, Silvia Panconi, Alessandra Panconi e Ferdinando Franco Panconi, quali eredi di Fortunato Panconi, non hanno svolto difese. Parimenti non hanno svolto difese Mario Panconi e Luca Barsottini (*quest'ultimo in persona del legale rappresentante Angelo Barsottini*).

Nessuna statuizione in punto di spese va pertanto nei loro confronti assunta.

**33.** Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto (*cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315*).



**P.Q.M.**

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti, "Gros Effe Quattro F.4" s.n.c. ed Emanuele Panconi, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte